



COMUNE DI LACCHIARELLA

Città Metropolitana di Milano

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 3 del 25/02/2026

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato dal Comune di Lacchiarella (MI), nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3) e dall'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il regolamento disciplina in via generale le modalità di versamento, accertamento e riscossione coattiva/forzata delle entrate comunali, siano esse tributarie o patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
4. Le disposizioni del regolamento sono altresì volte a fissare la disciplina generale per la determinazione di tariffe, aliquote e canoni dei tributi e delle altre entrate dell'Ente, nonché infine a specificare le procedure, le competenze degli organi e le forme di gestione.
5. Non formano oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative, a fronte di quanto disposto dall'art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.
6. Al di fuori dei tre limiti richiamati al comma precedente, le disposizioni di leggi vigenti si applicheranno per quanto non regolamentato dall'Ente locale, assumendo la funzione di diritto comune finalizzato a disciplinare gli aspetti sui quali il Comune non sia intervenuto con una propria specifica disciplina, a condizione che le disposizioni regolamentari siano adottate nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
7. Restano salve le norme contenute in altri regolamenti dell'Ente, che possono dettare una disciplina di dettaglio delle singole entrate, siano essi di carattere tributario o meno, ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Art. 2 – Aliquote e tariffe

1. Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

2. In assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno precedente.
3. In ogni caso, le variazioni di aliquote, canoni e tariffe non possono comportare adempimenti a carico dei contribuenti e/o degli utenti, con scadenza anteriore al sessantesimo giorno dalla data di adozione.

Art. 3 – Efficacia delle delibere e dei regolamenti concernenti i tributi comunali

1. Salve diverse disposizioni di legge, le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
2. Le variazioni di aliquote, canoni e tariffe, ove adottate entro il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la previsione dettata dall'art. 193, comma 3 D.Lgs. 267/2000, ove la modifica delle aliquote e delle tariffe avvenga entro il termine fissato per gli equilibri di bilancio.
3. In caso di adozione di aliquote, canoni e tariffe oltre tale termine, le stesse esplicano invece efficacia dall'esercizio finanziario successivo, salvo che, in sede di adozione, l'Amministrazione riconosca loro efficacia dalla data di esecutività della delibera, ai fini di garantire gli equilibri di bilancio.
4. Per acquisire efficacia, tutte le delibere tariffarie ed i regolamenti relativi alle entrate tributarie del Comune devono peraltro essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, in attesa dell'approvazione del Decreto Interministeriale che dovrà definire le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi.
5. Per i tributi comunali diversi dall'IMU, dall'imposta di soggiorno e dall'addizionale comunale I.R.P.E.F., le relative delibere tariffarie e regolamentari acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale, a condizione che la stessa venga effettuata entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, affinché il Ministero dell'Economia e delle Finanze provveda alla loro pubblicazione entro i quindici giorni lavorativi successivi.
6. I regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relative all'Imposta di soggiorno e al contributo di sbarco, nonché al contributo di soggiorno, hanno invece effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione.
7. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano i regolamenti e le aliquote/tariffe adottati nell'anno precedente.

Art. 4 – Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere improntati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità delle procedure e dei provvedimenti.

2. I regolamenti comunali in materia tributaria, oltre che pubblicati sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, vengono diffusi con tutti gli strumenti di comunicazione, anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati.
3. Allo stesso modo, le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini vengono ampiamente resi pubblici in modo tempestivo, anche attraverso l'utilizzazione di tecnologie telematiche ed elettroniche.
4. Presso gli uffici competenti e presso l'Ufficio Pubbliche Relazioni vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.
5. Le norme regolamentari in materia tributaria non possono introdurre obblighi a carico dei contribuenti che scadano prima di sessanta giorni dalla loro entrata in vigore o, comunque, dalla data di approvazione del regolamento stesso.

Art. 5 – Tutela dei dati personali

1. Le informazioni rese ai cittadini e l'utilizzo di qualsiasi dato relativo ai contribuenti/utenti sono assicurati nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, così come modificato ed integrato dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR – General Data Protection Regulation) a decorrere dal 25 maggio 2018.
2. Il trattamento dei dati personali, conseguente all'attività svolta dagli Uffici comunali, deve essere effettuato esclusivamente al fine dello svolgimento delle attività istituzionali del Comune, come previsto per legge.
3. Nessun altro uso dei suddetti dati verrà effettuato dal Comune, che, agli effetti del D.Lgs. 196/2003, deve essere considerato unico titolare del trattamento in oggetto.
4. Ai sensi dell'art. 18, comma 4 D.Lgs. 196/2003, il trattamento di dati personali svolto da un Ente pubblico non economico non richiede il preventivo consenso espresso dall'interessato.

Art. 6 – Agevolazioni fiscali e tariffarie

1. I regolamenti di ogni entrata possono individuare, in modo specifico e nel rispetto delle norme di legge primarie, particolari agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni, con riferimento ad ogni singola fattispecie impositiva e ad ogni tipologia di entrata patrimoniale.
2. Al fine di supportare i soggetti in condizioni di oggettiva difficoltà economica, la Giunta comunale, con apposito provvedimento, può individuare specifiche agevolazioni, sotto forma di riduzioni d'imposta o di riconoscimento di specifiche detrazioni, ove compatibili con le norme di legge primarie, nei limiti della disponibilità specificatamente individuata in bilancio.
3. La Giunta può altresì introdurre misure di sostegno economico a favore dei soggetti che siano assoggettati al pagamento delle entrate locali, sia tributarie che patrimoniali, consistenti nell'erogazione di un contributo compensativo, totale o parziale, delle somme dovute al Comune.
4. Il riconoscimento del contributo compensativo può intervenire a seguito di apposita istanza presentata dal soggetto tenuto al pagamento del tributo o dell'entrata patrimoniale dovuta al Comune, ovvero su iniziativa del competente Ufficio comunale, nel momento in cui sia in possesso dei dati necessari per quantificare il contributo da riconoscere e i presupposti per la sua erogazione.

5. L'erogazione del contributo verrà disposta al momento del versamento del saldo del tributo o dell'entrata patrimoniale dovuti al Comune, mediante conguaglio da operare direttamente nell'avviso di pagamento di ogni singolo tributo, a seguito della verifica della regolarità dei relativi pagamenti delle rate pregresse, nonché di eventuali avvisi di accertamento emessi dall'Ente, che siano divenuti definitivi.
6. Nel caso di tributi dovuti in autoliquidazione, l'erogazione del contributo avverrà a seguito dell'intervenuto versamento delle somme dovute dal contribuente per l'intero anno, fatta salva la possibilità per il contribuente di richiedere che il contributo venga compensato con la rata di acconto dovuta per l'anno successivo.
7. L'importo del contributo compensativo dovrà in ogni caso essere quantificato nei limiti della somma complessiva che verrà resa disponibile da parte del Comune, con possibilità che venga riconosciuto in quota percentuale, nell'ipotesi in cui i contributi richiesti/spettanti dovessero superare la disponibilità dell'Ente.
8. Per i tributi diversi dall'Imposta municipale propria (IMU), i regolamenti di ogni entrata possono individuare in modo specifico particolari agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni, con riferimento ad ogni singola fattispecie impositiva e ad ogni tipologia di entrata patrimoniale a favore degli Enti del Terzo settore non commerciali di cui all'art. 79, comma 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore", fermo restando l'obbligo di dichiarare inizialmente la sussistenza dei requisiti per l'esenzione/agevolazione, con dichiarazione che rimarrà valida sino all'eventuale venir meno di tali requisiti.

Art. 7 – Posta elettronica certificata

1. In tutti i modelli di denuncia e dichiarazione predisposti dal Comune viene richiesto, come principale dato per le comunicazioni tra l'Ente ed il contribuente/utente, l'indirizzo di Posta elettronica certificata, con richiesta di autorizzazione all'utilizzo dello stesso per tutte le comunicazioni inviate da parte degli Uffici comunali, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).
2. Nel caso di soggetto non obbligato ad iscriverne in un Pubblico registro il proprio indirizzo di posta elettronica, che abbia comunicato di volersi avvalere di un indirizzo intestato ad uno dei soggetti indicati nell'art. 7quater, comma 6 D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016, come modificato dal D.Lgs. 217/2017, prima di procedere all'utilizzo di tale indirizzo di posta elettronica certificata per notificare atti intestati al contribuente che abbia indicato di volersi avvalere di tale indirizzo, l'Ufficio competente dovrà acquisire l'autorizzazione dell'intestatario dello stesso indirizzo, anche ai sensi della disciplina sulla tutela dei dati personali dettata dal D.Lgs. 196/2003.
3. In mancanza di comunicazione di un indirizzo di Posta elettronica certificata da parte del contribuente/utente, prima di procedere alla trasmissione di qualsiasi documento/comunicazione, l'Ufficio competente dovrà verificare l'esistenza di un indirizzo di Posta elettronica certificata del contribuente/utente, da utilizzare ai fini dell'inoltro della relativa documentazione, con onere per l'Ufficio di verificare che l'indirizzo sia attivo e la relativa casella di posta non sia satura, così da garantire l'effettiva ricezione della comunicazione o del documento da parte del destinatario.

TITOLO II
GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

PARTE PRIMA
GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 8 – Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità.
2. Oltre alla gestione diretta, l'attività di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali può essere affidata all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, alla società Asset management company S.p.A. (AMCO), di cui all'art. 1, comma 662 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ovvero, singolarmente per ogni entrata o cumulativamente per più tipologie di entrate tributarie e patrimoniali, ai soggetti indicati dagli artt. 52, comma 5 e 53 D.Lgs.446/1997, come attuati dal D.M. 11 settembre 2000 n. 289 e secondo quanto stabilito nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse entrate.
3. A fronte di quanto disposto dall'art. 2 D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito in L. 1° dicembre 2016 n. 225, l'affidamento ad Agenzia Entrate – Riscossione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie del Comune e delle società dallo stesso partecipate può essere disposto a seguito dell'approvazione di apposita deliberazione di Consiglio Comunale, ove l'affidamento abbia natura generale, ovvero a seguito dell'approvazione di apposita deliberazione di Giunta Comunale, ove l'affidamento abbia come oggetto un singolo ruolo.
4. L'affidamento dell'attività di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali a favore di un concessionario locale indicato dagli artt. 52, comma 5 e 53 D.Lgs.446/1997, anche ove disgiunta, deve necessariamente intervenire nel rispetto dei principi di evidenza pubblica stabiliti dal D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i., fatta salva la possibilità di continuare ad affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 781 L. 160/2019, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'IMU ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2019, risultava affidato il servizio di gestione dell'IMU e della TASI.
5. A decorrere dall'entrata in vigore della disposizione dettata dall'art. 1, comma 807 L. 160/2019, anche lo svolgimento delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento ed alla riscossione delle entrate locali potrà essere affidato esclusivamente a favore di soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53, comma 1 D.Lgs. 446/1997, che siano in possesso del capitale minimo previsto dalla stessa disposizione, che dovrà essere interamente versato in denaro o garantito tramite polizza assicurativa o fidejussione bancaria.
6. Fino al momento dell'entrata in vigore di tale disposizione, lo svolgimento delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali potrà invece essere affidato anche a favore di soggetti non iscritti all'albo o che non siano in possesso delle misure minime di capitale richieste dall'art. 1, comma 807 L. 160/2019, con requisiti che, ove sussistenti, potranno costituire esclusivamente un parametro per l'attribuzione di un maggior punteggio, in sede di affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica, ma non una causa di esclusione dalla partecipazione alla relativa gara.
7. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia ed ottimale fruizione per i cittadini in condizioni di uguaglianza.

8. Devono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
9. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori dell'Ente e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite, partecipate o, comunque, affidatarie dell'accertamento e della riscossione delle entrate.
10. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale relative all'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l'assunzione a carico dagli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi dell'Amministrazione.

Art. 9 – Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi comunali

1. È designato, per ogni tributo di competenza dell'Ente, un funzionario responsabile, al quale è affidata ogni attività organizzativa e gestionale relativa al tributo stesso.
2. Il provvedimento di nomina del Funzionario Responsabile deve essere pubblicato sul sito istituzionale del Comune, mentre – ai fini della sua validità ed efficacia – non è richiesta la comunicazione alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. Il Funzionario Responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione e utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati, anche al fine di garantire la necessaria conoscenza delle procedure agli interessati e la minore richiesta possibile di adempimenti a carico del contribuente, ai sensi dell'art. 6 L. 27 luglio 2000 n. 212, recante disposizioni in materia di conoscenza degli atti e semplificazione, nell'ambito dello statuto dei diritti del contribuente.
4. In particolare, il Funzionario Responsabile cura:
 - a) tutte le attività relative alla gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
 - b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione;
 - c) sottoscrive gli avvisi, gli accertamenti, gli atti di ingiunzione, in caso di riscossione diretta, ed ogni altro provvedimento che impegni il Comune verso l'esterno;
 - d) cura il contenzioso tributario;
 - e) dispone i rimborsi;
 - f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con l'Agente della riscossione o con il concessionario locale ed il controllo della gestione;
 - g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione e la riscossione, anche forzata, del tributo.
5. Qualora sia deliberato di affidare a soggetti terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti devono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, comprese quelle di controllo sulla corretta e proficua gestione dell'entrata da parte del gestore.

6. Il dirigente del Comune o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'Ente o il soggetto affidatario dei servizi di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 446/1997, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al Segretario comunale dall'art. 11 R.D. 639/1910, in tutto il territorio nazionale, in relazione al credito da escutere. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'Ente o del soggetto affidatario dei servizi di accertamento e riscossione, fra persone che siano in possesso quanto meno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che abbiano superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione.
7. Nella convenzione o nell'atto di affidamento della gestione a terzi dovranno essere previste clausole relative al livello qualitativo della gestione, anche a tutela degli interessi dei contribuenti/utenti, prevedendo in particolare l'istituzione di uno specifico Ufficio di relazioni con il pubblico ed ogni altra misura idonea diretta a garantire il rispetto da parte del gestore dello statuto dei diritti del contribuente, ai sensi dell'art. 17 L. 212/2000.

Art. 10 – Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Le attività organizzative e gestionali relative alle diverse entrate non tributarie fanno capo ai singoli responsabili, ai quali è affidata, con apposito provvedimento amministrativo, la gestione delle entrate stesse.

PARTE SECONDA

LA RISCOSSIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

Art. 11 – Modalità di riscossione ordinaria delle entrate comunali

1. I tributi da corrispondere sia in autoliquidazione che a fronte dell'emissione di un avviso di pagamento da parte del Comune sono versati attraverso una delle seguenti modalità, in funzione di quanto stabilito nei singoli regolamenti e nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, in caso di esternalizzazione:
 - tramite modello F/24 o bollettino di versamento intestato all'Agenzia delle Entrate, in relazione ai tributi per cui tale forma di riscossione sia obbligatoriamente prevista per legge ovvero formi oggetto di apposita convenzione stipulata dal Comune con l'Agenzia delle Entrate;
 - tramite eventuali canali telematici predisposti dal Comune;
 - tramite il sistema PagoPA, realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) in attuazione dell'art. 5 D.Lgs. 82/2005 e dell'art. 15, comma 5bis D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012;
 - tramite versamento diretto agli agenti contabili nominati dal Comune ovvero alla tesoreria comunale.
2. Le entrate non tributarie sono riscalte, in funzione di quanto stabilito nei singoli regolamenti e nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, in caso di esternalizzazione:
 - tramite versamento diretto presso gli sportelli della tesoreria comunale;

- tramite bonifico bancario a favore della tesoreria comunale;
 - tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
 - tramite eventuali canali telematici predisposti dal Comune;
 - tramite il sistema PagoPA, realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) in attuazione dell'art. 5 D.Lgs. 82/2005 e dell'art. 15, comma 5bis D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012;
 - tramite eventuali canali telematici predisposti dal Comune;
 - tramite il sistema PagoPA, realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) in attuazione dell'art. 5 D.Lgs. 82/2005 e dell'art. 15, comma 5bis D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012.
3. In ipotesi di affidamento a soggetti terzi, anche disgiunto, dell'attività di riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate comunali, il versamento delle entrate, sia spontaneo che a seguito di ravvedimento operoso, dovrà essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria del Comune, anche mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'art. 17 D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dal Comune, con obbligo per il Comune di procedere al riversamento al soggetto affidatario delle somme di sua competenza.
 4. È fatto espresso divieto, ai soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997, di procedere all'incasso diretto delle entrate locali, sia tributarie che patrimoniali, salvo che per quelli di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), num. 4) D.Lgs. 446/1997, che – ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 786 L. 160/2019 – sono equiparati ai soggetti effettuati direttamente a favore dell'ente affidatario, a condizione che l'affidamento dei servizi di riscossione delle entrate comunali a favore dello stesso soggetto sia intervenuto all'esito di procedura di evidenza pubblica.
 5. A fronte di quanto disposto dall'art. 1, comma 790 L. 160/2019, il Comune – al solo fine di consentire ai soggetti affidatari dei servizi di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 446/1997 la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti, garantiscono l'accesso ai conti correnti intestati ad essi e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti, nonché l'accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili.
 6. Il tesoriere dell'Ente provvede giornalmente ad accreditare sul conto di tesoreria dell'Ente le somme versate sui conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti.
 7. Salva diversa previsione contrattuale, il soggetto affidatario del servizio trasmette entro il giorno 10 del mese all'Ente affidante e al suo tesoriere la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui conti correnti dell'ente. Decorsi trenta giorni dalla ricezione della rendicontazione, il tesoriere, in mancanza di motivato diniego da parte dell'Ente, provvede ad accreditare a favore del soggetto affidatario del servizio, entro i successivi trenta giorni, le somme di competenza, prelevandole dai conti correnti dedicati.
 8. Per le somme di spettanza del soggetto affidatario del servizio si applicano le disposizioni di cui all'art. 255, comma 10 D.Lgs. 267/2000.
 9. Eventuali contratti sottoscritti prima della modifica normativa che ha introdotto l'obbligo di riscossione diretta da parte del Comune devono intendersi modificati di imperio, a fronte dell'applicabilità della nuova normativa, senza necessità di espressa stipulazione di un nuovo contratto ad opera delle parti.

10. Il Comune appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza delle modalità di pagamento, del numero di conto corrente postale, delle coordinate bancarie e delle modalità di indicazione nei documenti della causale di versamento.
11. Fatte salve le specifiche disposizioni di legge, il pagamento delle entrate tributarie e non tributarie deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
12. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF e dall'IMU, la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente.
13. I versamenti dei medesimi tributi, la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.
14. In deroga a quanto previsto al comma precedente, in relazione ai soli tributi dovuti non in autoliquidazione, ove il Comune abbia già provveduto all'approvazione delle tariffe/aliquote applicabili per l'anno in corso e le stesse siano già state pubblicate nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per garantire una maggiore economia dell'attività amministrativa ed un più semplice adempimento da parte dei contribuenti, la quantificazione del tributo dovuto potrà essere effettuata utilizzando le tariffe/aliquote già efficaci per l'anno in corso, anche per le scadenze di pagamento precedenti al 1° dicembre dell'anno.
15. In tale ipotesi, nel caso il pagamento venisse in ogni caso effettuato dal contribuente utilizzando le tariffe/aliquote dell'anno precedente, non si procederà all'irrogazione di sanzioni ove il versamento dovesse essere inferiore a quello dovuto sulla base delle tariffe vigenti nell'anno in corso.

Art. 12 – Scadenze di versamento dei tributi comunali

1. Le scadenze di versamento dei tributi non previste per legge sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, che rimarrà valida anche per gli anni successivi, sino al momento della sua espressa modifica.
2. Le scadenze fissate dalla Giunta con apposita deliberazione dovranno intendersi superate nel caso in cui, a livello normativo, ne dovessero essere fissate di diverse, salvo che quelle individuate dal Comune risultino più favorevole ai contribuenti, ipotesi in cui – in applicazione di quanto disposto dall'art. 10 L. 212/2000 – il provvedimento comunale manterrà i propri effetti, anche in deroga alle previsioni statali, avendo creato un affidamento nei soggetti tenuti al pagamento delle entrate comunali.

Art. 13 – Minimi riscuotibili

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 10,00 per anno, fatti salvi gli specifici limiti inferiori previsti dalle singole disposizioni per l'esecuzione dei versamenti relativi alle entrate calcolate su base giornaliera, per le quali si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.

2. Non si procede all'accertamento ed alla riscossione forzata di crediti tributari, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative, interessi e spese non superi, per ciascun credito, l'importo di € 20,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
3. La disposizione di cui al comma 2 del presente articolo non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione, anche non consecutiva, degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
4. La previsione di cui al comma 2 del presente articolo si applica anche per periodi d'imposta precedenti e non deve in ogni caso intendersi come franchigia.

PARTE TERZA

L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

Art. 14 – Attività di controllo delle entrate

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Le attività di controllo e di accertamento delle entrate possono essere effettuate in proprio da parte dell'Ufficio competente, ovvero mediante ausilio di soggetti esterni all'Ente, ovvero nelle forme associate previste nell'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 446/1997, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione.
3. La Giunta Comunale può indirizzare, ove sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo e di accertamento delle diverse entrate, in particolari settori di intervento.

Art. 15 – Modalità di riscossione delle entrate comunali a seguito di accertamento

1. In ipotesi di affidamento a soggetti terzi dell'attività di accertamento dei tributi e di tutte le altre entrate comunali, il versamento delle somme dovute a seguito di tale attività dovrà essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria del Comune, anche mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'art. 17 D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dal Comune, ovvero ancora tramite il sistema PagoPA, realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) in attuazione dell'art. 5 D.Lgs. 82/2005 e dell'art. 15, comma 5bis D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012, con conseguente obbligo per l'Ufficio competente di procedere al riversamento al soggetto affidatario delle somme di sua competenza a fronte dell'attività svolta.
2. Anche in caso di riscossione a seguito di accertamento, è fatto espresso divieto, ai soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997, di procedere all'incasso diretto delle entrate locali, sia tributarie che patrimoniali, salvo che per quelli di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), num. 4) D.Lgs. 446/1997, che – ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 786 L. 160/2019 – sono equiparati ai soggetti effettuati direttamente a favore dell'ente affidatario, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento delle entrate comunali a favore dello stesso soggetto sia intervenuto all'esito di procedura di evidenza pubblica.

Art. 16 – Principio del contraddittorio preventivo

1. A fronte di quanto disposto dall'art. 6-bis L. 27 luglio 2000 n. 212 – secondo cui tutti gli atti autonomamente impugnabili avanti agli organi della giurisdizione tributaria devono essere preceduti, a

pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo con il contribuente – la nuova disciplina del contraddittorio preventivo non dovrà essere applicata agli avvisi che costituiscono, in conformità a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 6bis L. 27 luglio 2000 n. 212, degli atti di liquidazione sostanziale dell'imposta dovuta, non essendo previsto in tali ipotesi alcun elemento suscettibile di apprezzamento valutativo, a prescindere dalla denominazione attribuita agli stessi atti ai sensi dell'art. 1, comma 161 L. 296/2006.

2. Ai fini di quanto disposto nel precedente comma, si considerano atti di pronta liquidazione, esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti provvedimenti:
 - a) avvisi di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento dei tributi comunali e/o di irrogazione della relativa sanzione, qualora la determinazione del tributo dovuto e/o della relativa sanzione derivi dall'utilizzo della dichiarazione presentata dal contribuente o, comunque, da dati nella disponibilità dell'Amministrazione comunale, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, ed in generale ogni altra informazione reperibile dall'anagrafe tributaria –Punto Fisco;
 - b) avvisi di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;
 - c) gli avvisi di accertamento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione, laddove la fattispecie impositiva accertata derivi da elementi di natura oggettiva;
 - d) il rigetto, anche parziale, delle richieste di rateizzazione di pagamento;
 - e) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateizzazione adottati ai sensi dell'art. 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - f) il diniego espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39;
 - g) le ingiunzioni fiscali di cui all'art. 2 del regio decreto 639/1910 e gli atti di riscossione forzata di cui all'art. 50, comma 2 del D.P.R. 602/1973, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
 - h) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, in cui la determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'Ufficio e comunque risulti in modo certo e preciso e non via presuntiva.
3. In relazione a quanto disposto dall'art. 6-bis, comma 2 della legge 212/2000, si considerano atti di controllo formale, esclusi dall'obbligo di contraddittorio preventivo, i provvedimenti emessi dal Comune che scaturiscano dalla verifica della correttezza dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti, che non determinino una maggiore imposta dovuta a fronte della loro omissione/infedeltà.
4. Per attivare il contraddittorio, l'Ufficio Tributi provvede a trasmettere al contribuente uno schema di avviso di accertamento, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto deve indicare i seguenti elementi:
 - a) il periodo o i periodi d'imposta oggetto di contraddittorio;
 - b) i maggiori tributi, sanzioni e interessi dovuti;

- c) le motivazioni che hanno determinato i maggiori tributi e le sanzioni dovuti;
 - d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni con facoltà di produzione documentale;
 - e) la facoltà di esercizio del diritto di accesso agli atti del fascicolo, su iniziativa del contribuente, secondo le modalità riportate nel testo dello schema dell'atto, specificando che l'esercizio del diritto non sospende la maturazione del termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
 - f) le successive conseguenze in caso di inerzia da parte del contribuente.
5. Lo schema di avviso di accertamento non costituisce atto autonomamente impugnabile avanti al Giudice Tributario, ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 546/1992.
 6. Nell'ipotesi in cui il Comune, all'esito del contraddittorio preventivo, proceda ad emettere l'avviso di accertamento, questo deve tenere conto delle osservazioni del contribuente e deve, altresì, essere motivato con riferimento alle osservazioni che l'ente ritiene di non accogliere.
 7. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
 8. L'atto notificato senza il rispetto del termine dei sessanta giorni è annullabile.
 9. L'emissione dello schema di avviso di accertamento non dovrà essere effettuata nei casi in cui l'attività di verifica sia stata preventivamente svolta dall'Ufficio Tributi in contraddittorio con il contribuente o con i suoi rappresentanti, rilasciando copia del verbale di verifica preventiva, ove lo stesso sia stato sottoscritto da parte del destinatario o dei suoi rappresentanti o comunque sia stato consegnato in copia a questi ultimi.
 10. Non sussiste il diritto al contraddittorio in presenza di casi motivati di fondato pericolo per la riscossione, a condizione che le ragioni siano espressamente indicate nell'avviso di accertamento oggetto di notificazione.

Art. 17 – Avvisi di accertamento esecutivi delle entrate tributarie

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. Il provvedimento di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge e deve essere espressamente motivato.
3. Gli avvisi di accertamento esecutivi d'ufficio per omesse dichiarazioni o in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata o avrebbe dovuto essere presentata.
4. Gli avvisi di accertamento esecutivi per omessi, parziali o ritardati versamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento doveva o avrebbe dovuto essere effettuato.
5. Gli avvisi di accertamento esecutivi delle entrate devono necessariamente:

- essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
- se la motivazione fa riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale;
- contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati;
- contenere l'indicazione che l'atto costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910, una volta decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, ove non sia intervenuto il pagamento delle somme dovute;
- contenere l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni tributarie, evidenziando che, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, la maggiore imposta accertata e gli interessi dovranno comunque essere versati in importo integrale, mentre, per quanto riguarda le relative sanzioni, gli importi dovuti a tale titolo dovranno essere versati ai sensi del disposto di cui all'art. 68 D.Lgs. 546/1992, nel modo seguente:
 - a) per i due terzi, dopo la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado che respinge il ricorso;
 - b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
 - c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado;
 - d) per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di Cassazione di annullamento con rinvio, e per l'intero importo indicato nell'atto in caso di mancata riassunzione.
- contenere l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva/forzata delle entrate non versate dal destinatario dell'atto. Nell'ipotesi in cui, al momento dell'emissione dell'avviso di accertamento, il Comune non avesse individuato il soggetto affidatario dell'attività di riscossione coattiva/forzata delle entrate, dovrà essere indicato che la riscossione potrà essere effettuata in proprio dall'Ente impositore, ovvero mediante Agenzia delle Entrate-Riscossione o altro concessionario locale iscritto all'Albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997;
- contenere l'indicazione dell'Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
- contenere l'indicazione del Funzionario Responsabile di procedimento;
- contenere l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- indicare le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
- indicare il termine di sessanta giorni entro il quale effettuare il pagamento.

6. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi provvedimenti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi atti di irrogazione delle sanzioni.

Art. 18 – Attività di accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali

1. L'entrata non tributaria è accertata quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito, che deve risultare certo, liquido ed esigibile, ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal Funzionario Responsabile del servizio/procedimento.
3. L'avviso di accertamento esecutivo relativo ad entrate di natura patrimoniale, emesso per il recupero coattivo delle entrate patrimoniali, deve essere notificato al debitore, in conformità ai termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata, mediante PEC, raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di notifica ai sensi dell'art. 14 L. 890/1982, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
4. L'avviso di accertamento esecutivo relativo ad entrate di natura patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento delle somme indicate nell'atto medesimo entro sessanta giorni dalla notifica e l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 32 D.Lgs. 1° settembre 2011 n. 150 in caso di tempestiva impugnazione avanti al Giudice Ordinario competente. Tale atto deve altresì contenere l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva/forzata.
5. Anche gli atti di accertamento delle entrate patrimoniali devono contenere tutte le indicazioni formali previste per gli avvisi di accertamento di natura tributaria.
6. L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale diviene titolo esecutivo trascorsi sessanta giorni dalla notifica, senza che sia necessaria la preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910 o della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973.
7. Le indicazioni riportate nell'atto di accertamento esecutivo patrimoniale sono replicate anche nei successivi avvisi da notificare al debitore, qualora si provveda al ricalcolo delle somme dovute.

PARTE QUARTA

LA RISCOSSIONE COATTIVA/FORZATA

DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

Art. 19 – Riscossione coattiva/forzata delle entrate tributarie e non tributarie

1. Decorsi 30 giorni dal termine ultimo per la proposizione del ricorso, in presenza di atti di accertamento esecutivi di natura tributaria, o trascorso il termine di sessanta giorni dalla notifica nell'ipotesi di atti di accertamento esecutivi di natura patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale provvede all'avvio delle procedure di riscossione coattiva.
2. Qualora le procedure di cui al precedente comma non siano gestite direttamente dal Comune, si procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione coattiva, come indicato negli atti di accertamento notificati, o ad altro soggetto incaricato, qualora l'ente ne abbia individuato uno diverso.
3. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza, oltre in relazione all'organizzazione dell'ente e dello specifico servizio. In particolare, verrà considerata la dotazione umana, finanziaria e strumentale, tenendo conto degli indirizzi stabiliti dalla Giunta comunale, nonché dalle disposizioni vigenti in ambito di affidamenti e di gestione del servizio di riscossione coattiva delle entrate degli enti locali.
4. Il soggetto affidatario dell'attività di riscossione procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva.
5. Gli enti e i soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 446/1997 si avvalgono per la riscossione delle entrate del Comune delle norme di cui al titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.
6. Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto degli atti esecutivi notificati dal Comune, come trasmesso al soggetto legittimato alla riscossione, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui il soggetto legittimato alla riscossione, anche forzata, ne attesti la provenienza.
7. In caso di avvenuta impugnazione dell'avviso di accertamento, il Funzionario Responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione coattiva in pendenza di giudizio, salvo che non sia intervenuta la sospensione della riscossione da parte del giudice, avuto riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima che l'atto contestato diventi definitivo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
8. Ai sensi del comma 792, lett. d) della Legge n. 160/2019, in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, non opera la sospensione di cui alla medesima disposizione di legge.
9. In presenza di fondato pericolo, debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente, per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica, la riscossione delle somme indicate negli atti di cui ai commi precedenti, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla riscossione coattiva/forzata anche prima del termine di cui al comma 1 del presente articolo.
10. L'esecuzione è sospesa per un periodo di 180 giorni dall'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata, ridotto a 120 giorni ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata direttamente dal Comune.
11. Il termine di sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore, nonché, in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, o di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione.

12. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa, con raccomandata semplice o posta elettronica, il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione coattiva.
13. Tuttavia, ove il soggetto legittimato alla riscossione forzata, successivamente all'affidamento in carico dell'atto, venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione e non deve essere inviata l'informativa.
14. Per il recupero di importi fino a € 10.000,00, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare, il soggetto riscossore deve inviare un sollecito di pagamento per avvisare il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive.
15. In deroga all'art. 1, comma 544 L. 228/2012, per il recupero di importi fino a € 1.000,00 il termine di centoventi giorni è ridotto a sessanta giorni.
16. Decorso un anno dalla notifica degli atti esecutivi, l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'art 50 D.P.R. 602/1973.
17. Gli avvisi di accertamento di importo inferiore a € 10,00 non hanno efficacia esecutiva, salvo che vengano cumulati in diversi atti concernenti diversi anni di imposizione, che nella loro sommatoria superino tale importo.
18. La riscossione coattiva/forzata può essere eseguita, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910, anche in relazione agli atti formali di richiesta di pagamento emessi dal Comune ai fini TARI a decorrere dal 1° gennaio 2020, ove le stesse siano state ritualmente notificate ai contribuenti, con indicazione della sanzione irrogata in caso di mancato tempestivo pagamento delle somme dovute e con specificazione della possibilità di proporre ricorso nei confronti dello stesso atto, con indicazione del Giudice competente a tale titolo.
19. Per gli atti di accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali emessi fino al 31 dicembre 2019 che, pur essendo divenuti definitivi, non siano stati pagati da parte dei soggetti destinatari, la procedura di riscossione coattiva/forzata dovrà continuare ad essere preceduta dalla notifica della cartella esattoriale da ruolo coattivo, ovvero dall'ingiunzione fiscale emessa ai sensi del R.D. 639/1910, nel rispetto del termine di decadenza dettato dall'art. 1, comma 163 L. 296/2006

Art. 20 – Costi del procedimento di riscossione coattiva/forzata

mediante accertamento esecutivo

1. Sono posti a carico del debitore i costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive.
2. In caso di mancato pagamento entro sessanta giorni dalla notifica, oltre all'importo dell'atto, vengono posti a carico del debitore i seguenti oneri di riscossione (costi di elaborazione e di notifica degli atti), pari rispettivamente al:
 - a) 3 per cento delle somme dovute (imposta, sanzioni ed interessi), in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di € 300,00;
 - b) 6 per cento delle somme dovute (imposta, sanzioni ed interessi), in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di € 600,00;

- c) Spese di notifica e delle successive fasi cautelari ed esecutive, come individuate rispettivamente dal D.M. Finanze del 12 settembre 2012 e dal D.M. Finanze 21 novembre 2000;
 - d) costi per l'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero.
3. Nel caso di affidamento della riscossione coattiva all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, si applica quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 "Testo unico in materia di versamenti e riscossione".
 4. In attesa dell'approvazione degli appositi decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze previsti dall'art. 1, comma 806/2019, il Comune è tenuto a controllare il rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, alla validità, congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché alle condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione dall'albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997.
 5. I conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche e del fermo amministrativo richieste dal soggetto legittimato alla riscossione forzata in esenzione da ogni tributo e diritto.
 6. I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al soggetto legittimato alla riscossione forzata l'elenco delle trascrizioni e iscrizioni relative ai beni da loro indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.
 7. I competenti uffici dell'Agenzia delle entrate rilasciano gratuitamente al soggetto legittimato alla riscossione forzata le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'art. 79, comma 2 D.P.R. 602/1973.
 8. I contenuti delle norme vigenti riferite agli agenti della riscossione si intendono applicabili, sin dalla data di entrata in vigore delle stesse norme, anche alle attività svolte in regime di concessione per conto degli Enti Locali, il cui ramo d'azienda è stato trasferito ai sensi dell'art. 3, comma 24, lett. b) D.L. 203/2005, convertito in L. 248/2005.

Art. 21 – Ingiunzioni emesse prima del 2020

1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, fermo restando il necessario avvenuto rispetto dei contenuti degli atti di cui all'art. 1, comma 792, lett. a) L. 160/2019, come ripresi nel presente regolamento, con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

PARTE QUINTA

NORME GENERALI SULLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Art. 22 – Notifica a mezzo PEC degli atti di accertamento e di riscossione delle entrate comunali

1. Gli atti di accertamento, al pari di tutti gli atti agli stessi correlati, possono essere notificati a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante Posta elettronica certificata, all'indirizzo estratto dall'indice nazionale INI-PEC, nei casi espressamente previsti dall'art. 7quater D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016, ovvero ancora a mani del solo destinatario dell'atto o del suo rappresentante legale, presso gli uffici comunali competenti, direttamente da parte del personale dell'Ufficio tributi, ovvero tramite personale appositamente nominato come messo notificatore del Comune.
2. In caso di notifica a mezzo Posta elettronica certificata effettuata direttamente da parte del personale dell'Ufficio tributi, ovvero tramite personale appositamente nominato come messo notificatore del Comune, il soggetto che sottoscrive la notifica è tenuto ad attestare, ai sensi dell'art. 22, comma 2 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i., che l'atto notificato è copia conforme all'originale da cui è stato estratto.
3. In tutti i casi in cui possa essere utilizzata ai sensi di legge, la notifica a mezzo Posta elettronica certificata costituisce, per ragioni di economicità, di tempestività e di certezza del procedimento di consegna nei confronti del destinatario, la forma prioritaria da utilizzare da parte dell'Ufficio accertatore.
4. Gli avvisi di accertamento notificati a mezzo Posta elettronica certificata possono essere sottoscritti:
 - mediante firma autografa, nel caso di notifica di un documento nativo cartaceo, da allegare alla comunicazione inviata via PEC in formato.pdfa non modificabile;
 - mediante firma digitale, nel caso di notifica di un documento nativo digitale, da allegare alla comunicazione inviata via PEC in formato.p7m;
 - mediante firma a stampa, nei casi previsti dall'art. 1, comma 87 L. 549/1995, riportando, a pena di nullità, nelle premesse dell'atto i riferimenti del provvedimento di nomina del soggetto firmatario ed allegando alla comunicazione inviata via PEC, sia nel caso di notifica di un documento nativo cartaceo che di un documento nativo digitale, l'atto in formato.pdfa non modificabile.

Art. 23 – Ripetibilità delle spese di notifica

1. Le spese di notifica degli atti impositivi, nonché di tutti gli ulteriori atti che il Comune sia tenuto a notificare a fronte di un inadempimento del contribuente, sono ripetibili nei confronti dello stesso contribuente o dei suoi aventi causa, ai sensi di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 aprile 2023.
2. Per la ripetizione delle spese di notifica degli atti tramite la piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione di cui all'art. 26 decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si applica il decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 30 maggio 2022. (art 1 comma 2 Decreto del 14/04/2023 – Ministro Economia e Finanze).

Art. 24 – Compensazione

1. In caso di versamento di tributi locali in eccedenza rispetto a quanto dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i versamenti dello stesso tributo dovuti alle successive

scadenze, previa presentazione di apposita istanza, redatta su modulo predisposto dall'Ufficio, almeno 30 giorni prima della scadenza del debito.

2. Il responsabile del tributo, previa verifica dell'esistenza del credito certo, liquido ed esigibile, dispone la compensazione con provvedimento motivato.
3. In caso di mancato utilizzo del credito in compensazione potrà essere richiesto il rimborso entro il termine di legge previsto.
4. Non si procede a compensazione per importi inferiori ai limiti minimi di rimborso di cui al successivo articolo 28.

Art. 25 – Sospensione e dilazione dei termini di versamento – Rateizzazioni

1. In deroga all'art. 1, comma 796 L. 160/2019, i termini ordinari di versamento dei tributi comunali possono essere sospesi o differiti per non più di dodici mesi nei seguenti casi:
 - a) qualora si verificano situazioni eccezionali, gravi calamità naturali, anche limitate a determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti o impedire l'adempimento degli obblighi tributari;
 - b) altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.
2. La sospensione o la dilazione dei termini di versamento viene disposta dal Consiglio Comunale con propria deliberazione, debitamente motivata e resa nota con modalità idonee a garantire la diffusione del contenuto.
3. Con riferimento ai tributi locali per i quali è previsto il versamento di una quota allo Stato, il differimento dei termini è limitato alla quota di spettanza del Comune, salvo diversa previsione di legge.
4. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economico-finanziaria, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, secondo il seguente schema:
 - a) fino a € 300,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da € 300,01 a € 500,00 quattro rate mensili;
 - c) da € 500,01 a € 1.000,00 cinque rate mensili;
 - d) da € 1.000,01 a € 3.000,00 dieci rate mensili;
 - e) da € 3.000,01 a € 6.000,00 quindici rate mensili;
 - f) oltre € 6.000,01 da sedici a trentasei rate mensili.
5. In caso la richiesta di rateizzazione sia presentata da una attività produttiva, professionale e di servizi, gli importi necessari per accedere alla rateizzazione nei termini esposti al punto precedente devono intendersi raddoppiati.

6. Al fine di accertare la sussistenza della situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà economico-finanziaria del debitore, la richiesta di rateizzazione è corredata dalla seguente documentazione:
 - per le persone fisiche e per i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati: attestazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare, in corso di validità, dalla quale risulti un ISEE inferiore ad euro 20.000,00;
 - per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati: prospetto, sottoscritto da un professionista abilitato, dell'Indice di liquidità (liquidità differita + liquidità corrente/passivo corrente) dal quale risulti un indice inferiore a 1;
 - per i condomini: prospetto, sottoscritto dall'Amministratore, dal quale risulti il valore superiore al 10 per cento della seguente formula (importo del debito oggetto della richiesta di rateazione/entrate risultanti dal riepilogo finanziario dell'ultimo rendiconto condominiale redatto ai sensi dell'art. 1130-bis del codice civile ed approvato dall'assemblea) x 100;
 - per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: dichiarazione del legale rappresentante, ovvero, in alternativa, dell'organo amministrativo di vertice dell'Ente, dalla quale risulti la carenza della liquidità necessaria ad effettuare il pagamento in unica soluzione.
7. Se l'importo oggetto di rateazione è superiore ad € 6.000,00, l'Ufficio può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, rilasciati da primaria azienda di credito o di assicurazione, sulle somme in scadenza dopo la prima rata, che copra l'importo totale dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, ed avente termine un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.
8. La fideiussione deve contenere clausola di pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio della preventiva escussione, e deve essere consegnata contestualmente alla sottoscrizione del provvedimento di rateizzazione.
9. In caso di impossibilità per il contribuente di ottenere il rilascio di garanzia a copertura della rateizzazione, la decisione in ordine alla possibilità di accordare comunque la dilazione di pagamento deve essere assunta dalla Giunta comunale, con apposito provvedimento, in cui vengano giustificate le ragioni dell'accoglimento dell'istanza avanzata dal debitore.
10. La Giunta comunale ha altresì la possibilità di accordare rateizzazioni per durate maggiori rispetto a quelle previste dal presente articolo, con apposito provvedimento, in cui vengano giustificate le ragioni della maggiore dilazione di pagamento accordata al debitore.
11. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 26 nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
12. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
13. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. Oltre detto termine si procede alla riscossione coattiva del debito residuo ovvero all'escussione della fideiussione nei casi previsti dal precedente comma 7.

14. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 13.
15. Non può essere concessa alcuna rateazione in caso di precedente rateazione, relativa alla medesima entrata, per la quale è intervenuta la decadenza ai sensi del comma 13.

Art. 26 – Interessi sulle entrate locali

1. Ai sensi dell'art. 13 L. 13 maggio 1999 n. 133 e dell'art. 1, comma 165 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, la misura degli interessi dovuta sulla riscossione, sugli accertamenti e sui rimborsi delle entrate locali è pari al tasso di interesse legale, da individuarsi in conformità alle previsioni contenute nell'art. 1284 codice civile, calcolati su base giornaliera con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 27 – Interessi moratori

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, lettera i) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in caso di riscossione coattiva affidata all'Agenzia delle Entrate- Riscossione, a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso nei confronti dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate tributarie, ovvero a quello successivo al decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, le somme richieste verranno maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'art. 30 D.P.R. 602/1973, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 802 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in caso di riscossione coattiva da parte del Comune o di soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997, sulle somme dovute, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, verranno applicati, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti.

Art. 28 – Rimborsi

1. Il rimborso del tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto Funzionario Responsabile competente per l'entrata, su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato o in base a specifiche disposizioni di legge.
2. Le richieste di rimborso debbono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata, da inoltrare tramite Posta elettronica certificata o, in alternativa, con altra procedura formale di spedizione o deposito, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, a pena di decadenza.
3. L'istanza, a pena di inammissibilità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Nell'istanza di rimborso il contribuente dovrà indicare il proprio codice IBAN, al fine di agevolare l'ufficio competente nell'emissione del relativo pagamento, che verrà effettuato prioritariamente mediante bonifico e, solo ove il richiedente non abbia la disponibilità di un conto corrente, mediante emissione del relativo mandato di pagamento.

5. L'Amministrazione comunale dovrà emettere il provvedimento di accoglimento o di rigetto del rimborso entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza da parte del contribuente.
6. Non si fa luogo a rimborso qualora la somma versata e non dovuta sia pari o inferiore ad euro ad € 10,00 per anno, salvo diversa previsione dei regolamenti di disciplina delle singole entrate.

Art. 29 – Versamento di somme a Comune diverso dal destinatario

1. Nell'ipotesi di versamenti di tributi indirizzati per errore al Comune, l'Ufficio competente – previa acquisizione, da parte del contribuente che abbia provveduto all'indebito versamento, delle indicazioni dell'Ente a favore del quale il pagamento avrebbe dovuto essere destinato – procede al riversamento delle somme a favore dello stesso Ente, anche in deroga ai termini di decadenza previsti per l'accertamento dei tributi, e comunque nel rispetto del termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2948 cod. civ., senza riconoscere interessi sull'imposta indebitamente percepita.
2. Il riversamento è disposto entro il termine di 180 giorni dalla data di presentazione della comunicazione da parte del contribuente.

Art. 30 – Crediti inesigibili o di difficile riscossione

1. Il Funzionario responsabile del tributo, o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, con apposita determinazione da adottare annualmente ed in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto, dispone l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti vengono scaricati per assoluta inesigibilità, in ragione della inconsistenza del patrimonio del debitore o della sua irreperibilità, per intervenuta prescrizione o per indebito o erroneo accertamento.
2. I crediti di cui al comma 1 sono trascritti in un apposito registro, tenuto dal servizio finanziario, e conservati nel conto del Patrimonio sino al compimento del termine di prescrizione.
3. L'insinuazione nel passivo di una liquidazione giudiziale è disposta solo ove l'importo complessivo del credito vantato dall'Amministrazione sia superiore ad € 100,00.

Art. 31 – Potenziamento degli Uffici Entrate Comunali ed incentivo al personale dipendente

1. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 1091 L. 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019), è istituito un fondo speciale finalizzato al potenziamento delle risorse strumentali degli Uffici Entrate comunali e al riconoscimento di un incentivo a favore del personale dipendente, che potrà essere erogato soltanto per gli anni in cui il Comune abbia approvato il bilancio di previsione, nonché il rendiconto, nei termini previsti rispettivamente dall'art. 151 e dell'art. 227 D.Lgs. 267/2000, senza tenere conto di eventuali proroghe introdotte dal Legislatore o dal Governo.
2. Sussistendo le condizioni sopra riportate, il fondo speciale finalizzato al potenziamento delle risorse strumentali degli Uffici Entrate comunali e al riconoscimento di un incentivo a favore del personale dipendente potrà essere erogato già a decorrere dall'anno 2019, sulla base del maggior gettito IMU e TARI accertato e riscosso nell'esercizio 2018.
3. Il fondo di cui al comma precedente è alimentato annualmente con l'accantonamento di una percentuale del maggior gettito IMU e TARI accertato e riscosso nell'esercizio precedente, purché non superiore al 5 per cento.

4. Per maggior gettito accertato e riscosso nell'anno precedente deve intendersi la differenza tra le somme incassate dal Comune a titolo di versamento ordinario o in sede di ravvedimento operoso e quelle totali incassate, comprensive dell'attività di accertamento.
5. Nella determinazione del compenso incentivante si dovrà tenere conto del livello di complessità dell'attività di accertamento svolta e delle responsabilità amministrative conseguenti all'emissione dei relativi atti impositivi.
6. Il compenso incentivante, in caso di svolgimento di attività di accertamento complesse che possano coinvolgere più Uffici, può essere ripartito tra i diversi Uffici in relazione all'attività svolta, fermo restando che l'incentivo a favore del personale dipendente non potrà in ogni caso superare la percentuale massima del 5 per cento delle maggiori somme accertate e riscosse.
7. La disciplina dei termini e delle modalità di riconoscimento del compenso incentivante a favore del personale dipendente è rimessa alla Giunta Comunale, che dovrà provvedere ad adottare una specifica deliberazione in merito, anche in relazione a quanto eventualmente definito in sede di contrattazione integrativa.
8. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni in L. 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale.
9. Nessun compenso è dovuto qualora il servizio di accertamento sia stato affidato in concessione a soggetti esterni all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 446/1997, rimanendo l'Ente totalmente estraneo al rapporto tra contribuente e concessionario.
10. Nell'ipotesi in cui l'attività affidata all'esterno abbia invece come finalità il supporto all'accertamento diretto da parte degli Uffici Entrate comunali, il compenso incentivante a favore del personale dipendente potrà essere riconosciuto, tenendo conto dell'incidenza dell'attività svolta dall'affidatario e dei relativi costi sostenuti dall'Amministrazione in relazione alle maggiori somme accertate e riscosse.

PARTE SESTA

Art. 32 – Contenzioso tributario

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 3 D.Lgs. 546/1992, come modificato dall'art. 3bis D.L. 31 marzo 2005 n. 44, convertito in L. 31 maggio 2005 n. 88, spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'Ente, previa deliberazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello o ricorso per Cassazione ovvero in altri gradi di giudizio.
2. Il Sindaco può delegare alla rappresentanza dell'Ente nel procedimento giudiziario il Funzionario Responsabile od altro dipendente.
3. Nel caso di entrate la cui gestione e riscossione sia stata affidata ad un Concessionario esterno, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 446/1997, la legittimazione ad agire ed a resistere in giudizio, per

conto e nell'interesse del Comune, spetta al Concessionario stesso, senza necessità di preventiva autorizzazione da parte dell'organo competente del Comune.

4. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.
5. Ai fini della liquidazione delle spese di lite, il rappresentante dell'Ente, all'atto della costituzione in giudizio ovvero ad esito della discussione in pubblica udienza, produce nota spese redatta sulla base delle disposizioni dettate dal D.M. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55, relativo alla liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.
6. Negli atti di costituzione in giudizio, l'ufficio provvede ad indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune, per garantire la regolare esecuzione delle comunicazioni e delle notifiche in via telematica da parte della segreteria della Commissione tributaria e della controparte.
7. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente, a fronte di apposito mandato conferito dal Sindaco.

TITOLO III

NORME FINALI

Art. 33 – Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2026.
2. I regolamenti relativi alle singole entrate possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente regolamento generale, purché in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo.
3. Le disposizioni del presente regolamento si adeguano automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. Le citazioni ed i richiami di norme operati nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.